

R.G.L. 215/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 26/05/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 215/2022 promossa da:

FABIO VALLERO (C.F./P.I. VLLFBA63S23C665B), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Andrea e dall'avv. Francesca Pappolla, elettivamente domiciliato in Monza, alla Piazza Trento e Trieste 13, presso i difensori;

RICORRENTE

Contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587),
rappresentato e difeso dall'avv. Atanasio Maurizio Greco, elettivamente domiciliato in Torino –
Via dell'Arcivescovado n. 09 - presso l'Avvocatura Distrettuale della Sede INPS di Torino;

CONVENUTO

Avente ad oggetto: **opposizione a ordinanza - ingiunzione**

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

- “1. In via preliminare sospendere l'efficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 000052676.*
- 2. Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza ex art 14 Legge 681/1981.*
- 3. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art 28 legge 689/1981, .*
- 4. In ogni caso annullare l'ordinanza di ingiunzione n. 000052676.*
- 5. Condannare parte resistente alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio in favore del ricorrente”;*

Per parte convenuta:

“nel merito, rigettare, siccome infondato in fatto e in diritto, il ricorso proposta da VALLERO Fabio avverso il provvedimento amministrativo id est il verbale di accertamento per violazione dell'art. 2, comma 1 bis L. n 638/1983 n. protocollo INPS 8103.28/03/2017.0035522 e n. 8103.28/03/2017.0035523 notificati il 14.4.2017 e per l'effetto, confermare integralmente detti provvedimenti unitamente all'opposta O.I. n. 000052676 prot. INPS 8103.27/01/2022.0018084 notificata in data del 10.2.2022 e dichiarandone, per quest'ultima, anche l'esecutorietà e la legittimità.

Con vittoria di spese e competenze”;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 14.3.2022 il sig. FABIO VALLERO ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS e notificatagli in data 10.2.2022 eccependo l'intervenuta decadenza ex art. 14 l. n 689/1981, fondandosi l'ordinanza opposta su accertamenti



notificati nell'aprile 2017 con riferimento ad omissioni contributive per i periodi dal 04/2012 all'11/2012; nonché l'intervenuta prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981.

Si è ritualmente costituito in giudizio l'INPS opponendosi all'accoglimento del ricorso, evidenziando che la decadenza e prescrizione non si sarebbero maturate nel caso di specie, in quanto i fatti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione costituivano reato, al momento della loro commissione.

1. La decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981

Il ricorso non può trovare accoglimento.

Parte ricorrente non contesta che nel caso in esame i fatti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione costituivano reato nel momento in cui sono stati commessi.

Va pertanto ritenuta applicabile al caso in esame la disciplina dettata dagli artt. 8 e 9 d.Lgs. 15/01/2016, decreto che ha depenalizzato l'omissione contributiva al di sotto della soglia di 10.000 euro.

L'art. 8. così dispone:

“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.

L'art. 9 dispone:

“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza



di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento”.

Sul termine di 90 giorni assegnati dall'art. 9 co. 1 la giurisprudenza di merito ha ritenuto che “dalla lettura delle sopra riportate norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria non trasmette, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, all'Autorità Amministrativa; pertanto tale termine, ad avviso della Corte, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio” (App. Milano, sez. lav., 14/02/2020, n.123).

È stato altresì precisato che “nei casi in cui, per effetto della depenalizzazione, all'Autorità giudiziaria subentri l'Autorità amministrativa nella competenza ad infliggere la sanzione, l'iniziale decorso del termine di novanta giorni per la notificazione degli estremi della violazione è subordinato al realizzarsi dell'indispensabile “passaggio di consegne”.

Al riguardo occorre sottolineare che Autorità Giudiziaria e Autorità Amministrativa costituiscono due Ordini o Poteri dello Stato separati ed autonomi, così che nel caso di specie non operano i generali principi di irrilevanza del decorso temporale causato dai meccanismi di ripartizione interna dei compiti, tra i vari rami o uffici di un'Amministrazione, e di intangibilità delle posizioni soggettive dei privati, rispetto alle disfunzioni burocratiche ed al mancato coordinamento tra detti uffici.

Al contrario, l'espressa disposizione legislativa che subordina l'iniziale decorso del termine in questione all'avvenuta trasmissione degli atti dall'una all'altra Autorità, evidenzia una ratio legis volta ad assegnare rilievo giuridico “esterno” al perfezionarsi di siffatta operazione.

D'altro canto, nessuna disposizione in seno al decreto legislativo n. 8/2016 sancisce espressamente l'effetto estintivo dell'obbligazione per il caso della tardiva trasmissione degli atti dall'Autorità giudiziaria all'Autorità amministrativa, né si può sostenere l'applicazione analogica a tale fattispecie dell'ultimo comma dell'art. 14 l.n. 689/81, che, in quanto disciplinante un'ipotesi sostanziale di decadenza dalla potestà sanzionatoria, è norma di stretta interpretazione, dunque insuscettibile di applicazione analogica” (App. Ancona sez. lav., 29/03/2021, n.94; nello stesso senso, Trib. Monza sez. I, 25/01/2021, n.149).

Poiché il potere sanzionatorio da parte dell'autorità amministrativa è derivato in seguito alla depenalizzazione del fatto commesso dal sig. Vallero, non trova pertanto applicazione nel caso in esame l'art. 14 l. n. 689/1981, sicché il primo motivo di opposizione va respinto.

2. La prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981



L'eccezione di prescrizione deve ritenersi infondata, dovendosi richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui *“la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della medesima L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all'ipotesi in esame, del già citato D.Lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 aprile 1993, n. 4946; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19529; Cass. 4 maggio 2005, n. 9235)”* (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 16/08/2006). Nel caso in esame si osserva che alcuna trasmissione degli atti risulta essere stata effettuata dall'autorità penale a quella amministrativa.

Peraltro, pur ammettendo che l'INPS abbia potuto far valere la pretesa sanzionatoria a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 che, depenalizzando l'omissione contributiva al di sotto dei 10.000 euro ha previsto tale condotta come illecito amministrativo, il termine di prescrizione non risulta comunque maturato.

Ove si accedesse alla tesi secondo cui la prescrizione inizierebbe a decorrere dall'entrata in vigore della norma di depenalizzazione, si dovrebbe comunque rilevare che nel caso in esame gli accertamenti dell'aprile 2017 hanno interrotto la prescrizione, iniziata a decorrere il 6.2.2016 con l'entrata in vigore della disposizione che ha depenalizzato l'omissione contributiva “sottosoglia”, termine nuovamente interrotto con la notificazione dell'ordinanza ingiunzione nel febbraio 2022. Per le ragioni sopra esposte il ricorso non può trovare accoglimento.

3. Le spese di lite

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Respinge il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ivrea, 26/05/2022

Il Giudice
dott. Nicola Tritta

